COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA

Bruxelles 1.2.2010

Documento orientativo[1]

L'applicazione del documento sul reciproco riconoscimento agli articoli di metalli preziosi

1. Introduzione

Obiettivo del presente documento è chiarire l'applicazione del regolamento (CE) n. 764/2008[2] (il "regolamento sul reciproco riconoscimento" ovvero "il regolamento") alla commercializzazione di articoli di metalli preziosi ("AMP") all'interno dell'UE. Il presente è un documento evolutivo che sarà oggetto di aggiornamento per tener conto delle esperienze maturate e delle informazioni provenienti dagli Stati membri, dalle autorità competenti e dalle imprese.

2. Il regolamento sul reciproco riconoscimento (CE) 764/2008

Il regolamento si applica alle decisioni amministrative destinate agli operatori economici, sulla base di una regola tecnica, nei confronti di qualsivoglia prodotto legalmente commercializzato in una altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente il divieto, la modifica, l'effettuazione di prove supplementari o il ritiro del prodotto (articolo 2, paragrafo 1). L'autorità competente che intenda adottare tale decisione deve seguire i requisiti procedurali stabiliti dal regolamento.

Il regolamento sul reciproco riconoscimento si applica allorché sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

---

[1] Questo documento non è vincolante sul piano legale. Né la Commissione europea, né qualsiasi altra persona agisca a suo nome possono essere ritenute responsabili per l'uso fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione né per gli eventuali errori che in essa possano esservi nonostante una preparazione e una verifica scrupolose. Questo documento orientativo non rispecchia necessariamente il punto di vista o la posizione della Commissione europea.

[2] Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

2.1. La (prevista) decisione amministrativa deve concernere un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro

Il principio del reciproco riconoscimento si applica allorché un prodotto legalmente commercializzato in uno Stato membro è immesso sul mercato in un altro Stato membro. Esso statuisce che uno Stato membro non può vietare, sul proprio territorio, la vendita di prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se sono stati fabbricati in conformità di regole tecniche diverse. Il regolamento disciplina il caso di rifiuto effettivo e eventuale di riconoscimento reciproco. Perciò se uno Stato membro intende interdire l'accesso del prodotto sul proprio mercato deve rispettare i requisiti procedurali di cui all'articolo 6.

2.2. La (prevista) decisione amministrativa deve riguardare un prodotto che non è soggetto alla normativa UE in materia di armonizzazione

Il regolamento interviene nello spazio non armonizzato, in relazione a prodotti per i quali non vi sia un'armonizzazione legislativa a livello di UE o per quanto concerne gli aspetti non coperti da un'armonizzazione parziale.

2.3. La (prevista) decisione amministrativa deve essere rivolta ad un operatore economico

Qualsiasi decisione restrittiva adottata da un'autorità nazionale competente e rivolta a una persona fisica o giuridica che non sia un operatore economico non rientra nel campo di applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento.

2.4. La (prevista) decisione amministrativa deve essere basata su una regola tecnica

Ai sensi del regolamento[3], per regola tecnica si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro che non sia oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione europea e:

(1) che vieti sul suo territorio la commercializzazione di un prodotto (o tipo di prodotto) legalmente immesso sul mercato in un altro Stato membro, o il cui rispetto sia obbligatorio per poter commercializzare tale prodotto nel territorio dello Stato membro in cui la decisione amministrativa è o sarà presa, e

(2) che stabilisce le caratteristiche richieste di quel (tipo di) prodotto quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le dimensioni, comprese le prescrizioni per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o

(3) che impone per il (tipo di) prodotto, ai fini della protezione dei consumatori o dell'ambiente, eventuali altri requisiti che riguardano il suo ciclo di vita successivamente all'immissione sul mercato, quali le condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del (tipo di) prodotto.

[3] Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

2.5. Gli effetti diretti o indiretti della (prevista) decisione amministrativa devono essere i seguenti:

(a) il divieto di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto;

(b) la modifica o l'effettuazione di prove supplementari per tale (tipo di) prodotto per poterlo immettere o mantenere sul mercato;

(a) il ritiro di quel (tipo di) prodotto dal mercato.

Tutte le (previste) decisioni di tale tenore devono essere adottate conformemente al regolamento[4].

3. Articoli di metalli preziosi — Tipi di ostacoli agli scambi

Gli AMP sono in genere articoli fatti d'oro, argento, platino (e, in certi Stati membri, palladio) nonché certe leghe.

I regolamenti nazionali in materia di AMP differiscono in modo sostanziale. In generale, gli AMP legalmente commercializzati in uno Stato membro potrebbero incontrare tre principali categorie di ostacoli agli scambi prima di poter essere commercializzati in un altro Stato membro:

(2) Una procedura di controllo del prodotto prima che esso sia immesso sul mercato nazionale. In diversi Stati membri tale controllo è effettuato da un "ufficio di saggio autorizzato" (cfr. il punto 4.).

(3) La punzonatura obbligatoria del prodotto ad opera dell'ufficio di saggio autorizzato a riprova del fatto che esso è stato saggiato con buon esito, ovvero ad opera del fabbricante o di terzi per indicare il fabbricante, la natura del metallo e il suo titolo (cfr. punto 5).

(4) L'indicazione obbligatoria del "titolo" che è la misura della purezza dell'oro, dell'argento e del platino (cfr. punto 6).

4. I termini del regolamento sul reciproco riconoscimento: l'esistenza di una procedura nazionale di controllo esula dal campo di applicazione del regolamento

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, il regolamento si applica alle (previste) decisioni amministrative adottate in base ad una "regola tecnica" quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. Per quanto concerne in modo specifico gli AMP, una regola tecnica è una disposizione legale o amministrativa di uno Stato membro che:

(1) vieta la commercializzazione di AMP legalmente commercializzati in un altro Stato membro sul territorio dello Stato membro in cui la decisione amministrativa è o sarà

[4] Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

presa o il cui rispetto è obbligatorio quando gli AMP sono commercializzati nel territorio di tale Stato membro, e

(2) stabilisce le caratteristiche richieste degli AMP quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le dimensioni, comprese le prescrizioni per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura.

Le regole tecniche possono stabilire la marcatura obbligatoria del prodotto (cfr. il punto 5 più oltre) e/o un titolo obbligatorio (cfr. il punto 6 più avanti). In termini procedurali, è importante distinguere due diversi tipi di azione che le autorità competenti possono adottare allorché gli Stati membri impongono che gli AMP siano approvati da un organismo di controllo (come ad esempio un ufficio di saggio autorizzato) prima che essi possano essere legalmente commercializzati quali AMP nei loro territori.

4.1. Applicazione delle procedure di autorizzazione preventiva agli AMP

Da un lato, laddove vi sia un sistema di "autorizzazione preventiva" il compito principale dell'organismo di controllo è verificare che gli AMP sottopostigli siano conformi alle regole tecniche nazionali: se lo sono, è concessa l'autorizzazione preventiva. Quando un ufficio di saggio autorizzato ha il potere di punzonare il prodotto e/o di concedere o rifiutare l'accesso di un AMP al mercato nazionale sulla base di una regola tecnica, esso è una "autorità competente" che adotta una decisione amministrativa quale descritta all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento e sarà quindi tenuto ad applicare il regolamento (cfr. la seconda frase del considerando 12).

D'altro canto, sulla base di un sistema di autorizzazione preventiva, dei prodotti possono essere esclusi dal mercato se in relazione ad essi non è stata presentata domanda di autorizzazione preventiva ovvero se l'autorizzazione preventiva è stata loro rifiutata. Laddove le autorità competenti escludano AMP dai loro mercati unicamente per il fatto che non hanno ricevuto un'autorizzazione preventiva valida, esse non prendono una decisione sulla base di una regola tecnica, fattispecie cui si applica il regolamento (cfr. la prima frase del considerando 12).

4.2. Conclusioni — l'applicazione del regolamento agli AMP

Poiché il semplice obbligo di sottoporre gli AMP a un organismo di controllo non è la stessa cosa che definire le prescritte caratteristiche dell'AMP ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non si dà nessuna decisione ai sensi dell'arti 2, paragrafo 1, allorché gli AMP sono esclusi da un mercato nazionale soltanto per il fatto di non essere stati sottoposti a un organismo di controllo. In simili casi l'azione dell'autorità competente esula per l'appunto dal campo di applicazione del regolamento. La durata della procedura di autorizzazione preventiva, i suoi costi e altri requisiti squisitamente procedurali sono pure essi esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

Tuttavia, l'iter delle procedure di autorizzazione preventiva deve essere in linea con il disposto degli articoli da 34 a 36 del TFUE (articoli da 28 a 30 del trattato CE) (considerando 11) e se un'autorità competente rimuove gli AMP dal mercato adducendo che non soddisfano i requisiti obbligatori di titolo per essere

commercializzati quali AMP, la sua decisione si basa su una regola tecnica ed è quindi assoggettata al regolamento.

4.3. Giurisprudenza della Corte di giustizia

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito nella causa *Houtwipper* (causa-293/93)[5] che, in assenza di regole UE, gli Stati membri godono di ampia discrezionalità e che spetta ad essi scegliere le misure appropriate per far fronte al rischio di frode. La scelta tra un controllo preventivo ad opera di un organismo indipendente e un sistema che consenta la punzonatura da parte dei fabbricanti, supportato da regole in materia di qualità, sanzioni e formazione, rientra nelle prerogative della politica legislativa degli Stati membri; la Corte esaminerebbe tale scelta soltanto laddove vi fosse "un errore manifesto di valutazione."

5. Marcatura obbligatoria del prodotto

5.1. Introduzione: tipi di marchi apposti sui metalli preziosi

Nell'UE esistono attualmente diversi tipi di marchi per la punzonatura dei metalli preziosi. I quattro più frequenti sono:

- l'Assay Office Mark (marchio dell'ufficio di saggio), vale a dire il marchio apposto per indicare che l'AMP è stato testato da un particolare ufficio di saggio autorizzato;

- il marchio di identificazione (ovvero marchio del responsabile) del fabbricante. Il punzone di responsabilità deve essere di norma registrato nel paese in cui gli AMP sono controllati e che, in molti casi, applica un marchio comune di controllo ("MCC");

- la punzonatura del titolo (o il marchio del metallo) indica la natura del metallo e il suo titolo;

- L'MCC è stato stabilito dalla Convenzione di Vienna sulla punzonatura[6] entrata in vigore nel 1975. La Convenzione è stata sottoscritta da Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Ungheria, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia e Polonia (15 Stati membri dell'UE). La Slovenia dovrebbe aderirvi fra breve. L'MCC sta ad indicare il metallo prezioso e il suo titolo. Soltanto uffici nazionali di saggio designati conformemente ai termini della Convenzione possono applicare l'MCC ad articoli d'oro, argento e platino dopo averne verificato il titolo conformemente a metodi di prova conosciuti. Ciascun paese contraente consente l'importazione di prodotti recanti l'MCC senza procedere a ulteriori prove e punzonature (qualora tali articoli siano ammissibili nel mercato nazionale: in tal caso lo Stato membro importatore delega di fatto il rilascio dell'autorizzazione

---

5 Sentenza della Corte del 15 settembre 1994, procedimento penale contro Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper, causa C-293/93, paragrafo 27.

6 Convenzione concernente il controllo e la punzonatura dei lavori in metallo prezioso, firmata a Vienna il 15 novembre 1972 e modificata il 18 maggio 1988. Cfr. http://www.hallmarkingconvention.org/.

preventiva all'organismo di controllo del paese esportatore). La punzonatura di AMP mediante l'MCC è effettuata su base volontaria; la Convenzione non obbliga gli Stati contraenti ad apporre una punzonatura. Ciò significa nella pratica che un esportatore ha facoltà di rivolgersi al proprio ufficio nazionale di saggio per ottenere l'MCC oppure di inviare i prodotti sprovvisti di MCC nel paese importatore. In quest'ultimo caso la Convenzione dà facoltà a quest'ultimo di esigere che l'AMP soddisfi i suoi requisiti nazionali. Inoltre il marchio di identificazione deve essere registrato nel paese importatore.

Gli articoli che recano i quattro marchi di cui alla Convenzione (l'MCC, il marchio dell'ufficio di saggio, il marchio di identificazione e la punzonatura del titolo) sono accettati senza essere sottoposti a ulteriori prove o punzonature dagli Stati contraenti della Convenzione di Vienna.

MARCHIO DI CONTROLLO COMUNE

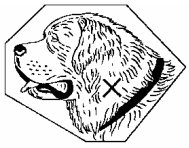

MARCHIO DELL'UFFICIO DI SAGGIO

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

PUNZONATURA DELTITOLO

5.2. L'apposizione del "marchio dell'ufficio di saggio"

La punzonatura degli AMP ad opera di un ufficio di saggio autorizzato mediante un "marchio dell'ufficio di saggio" indica che il prodotto è stato saggiato positivamente ed indica anche di norma la natura del metallo e il suo titolo.

La punzonatura obbligatoria configura un'intimazione a modificare il "prodotto o tipo di prodotto per poterlo immettere o mantenere sul mercato" (articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento). Per tale motivo il regolamento è d'applicazione.

Inoltre, il rifiuto di un ufficio di saggio autorizzato di apporre il "marchio dell'ufficio di saggio" configura un "divieto di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto" sulla base di una regola tecnica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. Per tale ragione, allorché un ufficio di saggio autorizzato rifiuta di apporre un "marchio dell'ufficio di saggio" a AMP legalmente commercializzati in un altro Stato membro, esso deve sempre applicare gli articoli da 4 a 6 del regolamento.

5.3. Il "marchio di identificazione" obbligatorio

Una regola nazionale che richieda, per gli AMP, un "marchio di identificazione" è una regola tecnica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

La decisione di rifiutare la commercializzazione di AMP a motivo dell'assenza di un marchio di identificazione è un divieto come da articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento.

Nel corso della procedura di autorizzazione preventiva l'ufficio di saggio autorizzato deve sempre applicare gli articoli da 4 a 6 del regolamento agli AMP legalmente commercializzati in un altro Stato membro ma sprovvisti di un marchio di identificazione.

5.4. Il "titolo legale" obbligatorio

Una regola nazionale che richieda, per gli AMP, un "punzone di titolo" è una regola tecnica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

La decisione di rifiutare la commercializzazione di AMP a motivo dell'assenza di un punzone di titolo è un divieto come da articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento.

In tal caso l'ufficio di saggio autorizzato deve sempre applicare gli articoli da 4 a 6 del regolamento agli AMP legalmente commercializzati in un altro Stato ma sprovvisti del punzone di titolo.

6. Il "punzone di titolo" obbligatorio

6.1. Il "titolo legale"

Il carato è tradizionalmente la misura della purezza delle leghe di oro e di platino, di cui indica la purezza in base al peso. Un carato corrisponde a una purezza di 1/24 in peso. Per tale motivo l'oro a 24 carati è oro puro (100 % Au w/w), l'oro a 18 carati è oro al 75 %, l'oro a 12 carati è oro al 50 % e così via.

Il sistema dei carati viene sempre più integrato o sostituito dal sistema millesimale o titolo in base al quale la purezza dei metalli preziosi è definita in parti per mille di metallo puro nella lega. Ad esempio, una lega contenente il 75 % di oro ha un titolo di "750".

I carati e i titoli normalmente usati per l'oro negli AMP sono:

CARATI	TITOLI
24	999
22	916
20	833
18	750
15	625
14	585
10	417
9	375

Nell'UE vi sono attualmente 18 diversi titoli legali per l'oro: 333, 375, 417, 500, 583, 585, 750, 800, 833, 835, 840, 900, 916, 958, 960, 986, 990 e 999. Soltanto due titoli

sono comuni a tutti gli Stati membri (585 e 750). I titoli applicati sulla base della Convenzione di Vienna sono: 999, 916, 750, 585 e 375.

Per l'argento si applicano nell'UE 15 diversi titoli nazionali. Soltanto l'800 e il 925 sono accettati in tutti gli Stati membri. I titoli applicati conformemente alla Convenzione di Vienna sono: 999, 925, 830 e 800.

Nell'UE vi sono cinque diversi titoli per il platino. I titoli di cui alla Convenzione di Vienna sono: 999, 950, 900 oppure 850. Conformemente alle informazioni di cui disponiamo, la Bulgaria, Cipro e la Germania non annoverano il platino tra i metalli preziosi.

Vi sono inoltre differenze nazionali per quanto concerne i metodi di saldatura, le tolleranze consentite per quanto concerne i titoli e i metodi usati per determinare il titolo.

6.2. Il "titolo legale" obbligatorio rientra nel campo di applicazione del regolamento

Nella maggior parte dei casi gli AMP dovrebbero essere conformi alle regole tecniche nazionali relative ai tenori da rispettare prima di essere immessi sul mercato.

La Convenzione di Vienna lascia a ciascuna parte contraente la libertà di determinare i titoli degli AMP che possono essere fabbricati o venduti all'interno dei suoi confini.

Una regola nazionale che imponga agli AMP di rispettare un titolo specifico è una regola tecnica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento. La decisione di rifiutare la commercializzazione degli AMP a motivo della mancata conformità a un titolo nazionale è un divieto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

GOLD	SILVER	PLATINUM
Convenzione di Vienna Titolo: 999-916-750-585-375	Convenzione di Vienna Titolo: 999-925-830-800	Convenzione di Vienna Titolo: 999-950-900-850

7. La giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione agli articoli da 34 a 36 TFUE (articoli 28 -30 del trattato CE)

Il regolamento non pregiudica la giurisprudenza della Corte di giustizia sugli AMP in relazione agli articoli da 34 a 36 del TFUE (28 – 30 trattato CE). Tale giurisprudenza rispecchia la diversità delle legislazioni nazionali e può essere sintetizzata come segue:

7.1. Giurisprudenza sul "marchio dell'ufficio di saggio"

Se un AMP non reca il punzone di un organismo indipendente di un altro Stato membro equipollente a quello prescritto dallo Stato membro che lo importa e comprensibile per i consumatori di detto Stato, la Corte di giustizia ha indicato che "qualora una normativa nazionale prescriva che il punzone sia apposto da un organo indipendente, la messa in commercio di lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri non può essere vietata nel caso in cui detti lavori siano stati effettivamente punzonati da un organo indipendente nello Stato membro esportatore"[7].

Se un AMP già reca un punzone di un organismo indipendente di un altro Stato membro equivalente a quello prescritto dallo Stato membro importatore e comprensibile per i consumatori di tale Stato, la punzonatura obbligatoria del "marchio dell'ufficio di saggio" ad opera dell'ufficio di saggio autorizzato non è giustificata[8].

7.2. Giurisprudenza sul "marchio d'identificazione"

La Corte di giustizia ha statuito che l'obbligo fatto a un fabbricante o importatore di apporre agli articoli un marchio d'identificazione da cui risulta l'identità del fabbricante è in via di principio idoneo a garantire la tutela efficace dei consumatori ed a promuovere la lealtà di negozi commerciali[9].

Tuttavia, la necessità di tale tutela non esiste più, secondo la Corte, allorché gli AMP "siano importati da un altro Stato membro, nel quale siano stati legittimamente messi in commercio e siano già punzonati conformemente alle norme ivi vigenti, a condizione, però, che le indicazioni fornite dalle punzonature prescritte da detto Stato, qualunque ne sia la forma, abbiano un contenuto informativo che comprenda informazioni equivalenti a quelle fornite dalle punzonature prescritte dallo Stato membro importatore e comprensibili per il consumatore di questo Stato."[10]

L'obbligo di registrare il marchio d'identificazione nello Stato membro di destinazione non è giustificato nella maggior parte dei casi. È soltanto giustificato se gli AMP provenienti da altri Stati membri non rechino già punzoni che servano allo stesso scopo, segnatamente, in questo caso, l'identificazione della persona responsabile[11].

---

7 Sentenza della Corte del 15 settembre 1994, procedimento penale contro Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper, causa C-293/93, paragrafo 27.

8 Sentenza della Corte del 21 giugno 2001, causa C-30/99, Commissione contro Irlanda, paragrafi 69 e 70.

9 Sentenza della Corte del 21 giugno 2001, causa C-30/99, Commissione contro Irlanda, paragrafo 49; sentenza della Corte del 22 giugno 1982, procedimenti penali a carico di Timothy Frederick Robertson e altri, causa 220/81, paragrafo 11.

10 Sentenza della Corte del 22 giugno 1982, procedimenti penali a carico di Timothy Frederick Robertson e altri, causa 220/81, paragrafo 12.

11 Sentenza della Corte del 21 giugno 2001, causa C-30/99, Commissione contro Irlanda, paragrafo 50.

7.3. Giurisprudenza sul "titolo legale"

La Corte di giustizia ha accettato che l'indicazione del titolo è, in linea di principio, idonea a garantire la tutela efficace dei consumatori ed a promuovere la lealtà dei negozi commerciali. Poiché i consumatori non sono in grado di determinare, al tatto o visivamente, il grado esatto di purezza degli AMP, in assenza di un punzone essi possono essere agevolmente fuorviati all'atto di acquistare un simile articolo[12].

Tuttavia uno Stato membro non può imporre una nuova punzonatura a prodotti importati da un altro Stato membro, dove sono stati legalmente messi in commercio e punzonati conformemente alla legislazione di tale Stato, qualora le informazioni fornite dalla punzonatura originaria, quale che ne sia la forma, siano equivalenti a quelle prescritte dallo Stato membro di importazione e comprensibili per i consumatori di quest'ultimo[13].

7.4. Giurisprudenza sull'indicazione obbligatoria del "titolo"

La Corte di giustizia ha dichiarato che il fatto di riservare la denominazione "oro" per prodotti contenenti oro per 750 millesimi, mentre quelli aventi un titolo di 375‰ o 585‰ sono denominati "lega d'oro" viola l'articolo 34 del TFUE (articolo 28 del trattato CE)[14].

Per tale motivo, un divieto nazionale di commercializzare AMP legalmente commercializzati in altri Stati membri con la descrizione e l'indicazione del titolo che recano nello Stato membro d'origine ma che non sono conformi alle disposizioni in materia di titolo legale vigenti nello Stato membro di destinazione, costituisce, con molta probabilità, una violazione dell'articolo 34 del TFUE (articolo 28 del trattato CE).

---

12 Sentenza della Corte del 15 settembre 1994, procedimento penale contro Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper, causa C-293/93, paragrafo 14; sentenza della Corte del 22 giugno 1982, procedimenti penali a carico di Timothy Frederick Robertson e altri, causa 220/81, paragrafo 11.

13 Sentenza della Corte del 21 giugno 2001, causa C-30/99, Commissione contro Irlanda, paragrafi 29 e 30.

14 Sentenza della Corte dell'8 luglio 2004, causa C-166/03, Commissione contro Francia; cfr. anche sentenza del 14 giugno 2001, causa C-84/00, Commissione contro Francia.